

ALLEGATO "A"

COMUNE DI VICOPISANO
(Prov. di Pisa)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUI REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 29/03/2007
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 28/06/2011
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.23 del 31/05/2012
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 22/07/2014
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 30/07/2015
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 29/04/2016
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 22/03/2017
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 28/02/2018
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 25/03/2019
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 20/03/2020
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 24/03/2021
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 7 del 27/03//2023
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 28/12/2024
Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 79 del 29/12/2025

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta su reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per la disciplina dell'imposta vige quanto previsto dalla normativa vigente nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998.

2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.360/2008 viene stabilita a scaglioni Irpef con decorrenza dal 01/01/2015 :

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
Da 0 a 15.000,00 euro	0,63%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,68%
Da 28.001 a 55.000 euro	0,73%
Da 55.001 a 75.000 euro	0,78%
Oltre 75.000 euro	0,80%

3. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2016 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

4. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2017 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

5. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2018 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

6. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2019 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

7. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2020 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

8. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 2, sono espressamente confermate per l'annualità 2021 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

9. Con decorrenza 1.01.2022, in adempimento di quanto previsto dall'art.1, comma 2 lett. a) delle Legge 30 dicembre 2021 n.234, che modifica l'art.11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, entrano in vigore i nuovi scaglioni di reddito, nonché l'aggiornamento delle corrispondenti aliquote, così come sotto specificato:

<i>Scaglioni annuali di reddito</i>	<i>Aliquota addizionale comunale Irpef</i>
Fino a 15.000 euro	0,68%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,76%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,79%
Oltre 50.000 euro	0,80%

10. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 9, sono espressamente confermate per l'annualità 2023 e dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

11. Tali aliquote, stabilite con decorrenza di cui al precedente punto 9, sono espressamente confermate per l'annualità 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n° 216 del 30/12/2023.

12. Con decorrenza dall'1.01.2025, viene stabilita un'unica aliquota corrispondente allo 0,80%; tale aliquota è da intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo modifiche del testo regolamentare.

13. Tale aliquota, stabilita con decorrenza di cui al precedente punto 12, è espressamente confermata per l'annualità 2026, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n° 216 del 30/12/2023..

Art. 3

Esenzioni

1. Fino all'anno 2011 compreso non è stata stabilita alcuna soglia di esenzione.

2. Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono stati esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 10.000,00. Se il reddito 2012 e 2013 supera il predetto limite l'addizionale comunale all'Irpef si applica al reddito imponibile complessivo.

3. Con decorrenza dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 10.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2015 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2016 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2017 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2018 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare anche per gli anni di imposta successivi.

Con decorrenza dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 11.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Con decorrenza dal 01/01/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 12.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2021 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2022 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2023 e, salvo modifiche successive del testo regolamentare, anche per gli anni di imposta successivi.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2024.

Con decorrenza dal 01/01/2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile ai fini Irpef, derivante da lavoro dipendente e/o da pensione e/o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 Tuir D.P.R. n.917/1986, non superiore a € 13.000,00. Se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale comunale all'Irpef si applica all'intero reddito imponibile.

Tale misura è confermata anche per l'anno di imposta 2026.

Tale misura è da intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo modifiche del testo regolamentare.

Art. 4

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vicopisano (PI) alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Art. 5

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Vicopisano con le modalità stabilite dalla legge.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 D.Lgs. 28/09/1998 n.360.
5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

Art. 7

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - determinare e trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - determinare e trattenere il saldo dell'addizionale, all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 8

Pubblicazione e informativa

1. Il Servizio ragioneria del Comune provvederà agli adempimenti necessari alla pubblicazione della delibera comunale concernente la variazione dell'aliquota nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dalla vigente legge, nonché all'invio allo stesso Ministero, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 4, comma 1-quinquies del DL n.16/2012 convertito con modificazioni nella legge n.44/2012 (30 giorni dall'approvazione) e

successive eventuali modifiche. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
